

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1741 del 09/06/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PROSPEZIONI GEOLOGICHE E COMMERCIO MACCHINARI/ATTREZZATURE GEOTECNICHE, GEOFISICHE E GEOGNOSTICHE, SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. CAMPOGRANDE n. 26.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1787 del 09/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove GIUGNO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PROSPEZIONI GEOLOGICHE E COMMERCIO MACCHINARI/ATTREZZATURE GEOTECNICHE, GEOFISICHE E GEOGNOSTICHE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. CAMPOGRANDE N. 26.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L., avente sede legale in Comune di Calendasco, Località Campogrande n° 26, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Calendasco e trasmessa dallo stesso con nota 06/02/2016, prot. n° 1008 (acquisita agli atti il 08/02/2016 con prot. n° PGPC/2016/959), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "prospezioni geologiche e commercio macchinari/attrezzature geotecniche, geofisiche e geognostiche" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per:

- l'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento già autorizzato con D.D. 958 del 16.4.2004;
- l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

VISTA ALTRESÌ la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con note del 18/02/2016, prot. n° 1324 (prot. Arpa n° PGPC/2016/1426 di pari data) e del 27/04/2016, prot. n° 3430 (prot. Arpa n° PGPC/2016/4123 di pari data);

PRESO ATTO CHE:

- le emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. 16/4/2004 n. 958 ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 203/1988;
- le modifiche, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, consistono nell'installazione di un impianto (emissione E2) per l'aspirazione dei gas di scarico dei veicoli da collaudare, che si aggiungerà alle emissioni esistenti derivanti dalle operazioni di saldatura (E1);
- le acque reflue domestiche verranno trattate mediante un sistema costituito da n° 3 fosse Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 12 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro batterico anaerobico recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Calendasco;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 22/03/2016, prot. n° 2016/0014378 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/2785) con la quale il Dip.to di Santà Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole in merito all'istanza sopra citata (per quanto attiene le emissioni in atmosfera, facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto

dalla vigente normativa REACH/CLP;

- relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, nodo di Piacenza recante prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera, trasmessa con nota 24/03/2016, prot. n° PGPC/2016/2916;
- nota del 28/05/2016, prot. n° 4375 (acquisita agli atti il 30/05/2015 con prot. n° PGPC/2016/5537) con la quale il Comune di Calendasco ha espresso parere favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue domestiche ed all'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L.** (C. FISC. 0098044033) per l'attività di "prospezioni geologiche e commercio macchinari/attrezzature geotecniche, geofisiche e geognostiche" svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Loc. Campogrande n. 26. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Calendasco;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA

Portata Massima	1200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 GAS DI SCARICO VEICOLI

Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m

- a) l'aspirazione dei gas di scarico dei veicoli deve avvenire mediante apposite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno tramite l'emissione E2;
 - b) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate** e, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - d) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - e) non deve essere superato un consumo massimo mensile di prodotti per saldatura pari a 40 kg/mese;
 - f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, **il gestore può non effettuare autocontrolli annuali a condizione che** i consumi mensili del materiale di saldatura utilizzato, validati dalle fatture di acquisto, vengano annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - h) il termine ultimo di messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E2 è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - i) il termine ultimo di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E2 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, al Comune interessato ed all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. di impartire, **per lo scarico di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Calendasco, le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere installato il filtro percolatore anaerobico entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte dello Sportello Unico del Comune di Calendasco;
 - b) il numero degli A.E. (Abitanti Equivalenti) serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato;

- c) il filtro percolatore dovrà essere realizzato secondo quanto indicato al punto 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003; è indispensabile la presenza di botole le cui dimensioni e posizioni consentano le necessarie operazioni di svuotamento e contro-lavaggio del filtro;
- d) il pozzetto di ispezione posto a monte dell'immissione dello scarico nella cunetta stradale dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia del sistema di trattamento; in particolare dovranno essere costantemente asportati i fanghi dalle fosse Imhoff e previsto il controlavaggio del filtro al fine di garantire una corretta efficienza di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Calendasco e all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo** che:

- o i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- o l'area cortilizia scoperta non dovrà essere interessata né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente sostanze inquinanti;
- o il gestore dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.